

Legge regionale 23 marzo 2001, n.14

Legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 (Disciplina dell'attività di estetista) Modifiche. Riesame.

ARTICOLO 1

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74, e' aggiunto il seguente:

"3bis. Le apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico di cui al comma 3 devono essere utilizzate solo da imprese o soggetti in possesso dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 2".

ARTICOLO 2

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 e' sostituita dalla seguente:

"a) la distribuzione degli esercizi a livello territoriale, le caratteristiche e le destinazioni d'uso dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista, ivi compresi quelli collocati presso palestre ed alberghi".